



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 42	del 20.05.2024
----------------------------	-------------------

OGGETTO	Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.
----------------	--

IL SINDACO

Vista la proposta di Ordinanza del 17.05.2024, proveniente dal Settore V, allegata, recante i pareri tecnico e contabile;

Atteso che se ne condivide il contenuto

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale 3 Agosto 2022 n° 15 "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo";

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTO l' "Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione" e, in particolare, il punto 3, lettera a), il quale prevede che *"i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate"*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *"Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione"*

VISTO il "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA dell'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art.50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Agrigento nella giornata di Domenica 26/05/2024 presso Piazzale Giglia S. Leone dalla ore 09:00 alle 13:00 circa, negli appositi gazebo allestiti dalla LAV di Sciacca (AG).

ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. 03/08/2022 n. 15 non oltre il 31/12/2024;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727 I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio.
4. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727, la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 03/07/2000 n.15 e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art. 8), a ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.

2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socioeconomico.

VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP, e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro 30 gg dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.


Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

DISPONE

Che l'Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On line del Comune di Agrigento e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito Internet e i social media del Comune di Agrigento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Francesco Miceichè





PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNATI AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

PROPOSTA DEL SETTORE V
DEL 17/05/2024

Oggetto:

Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la Legge Regionale 3 Agosto 2022 n° 15 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”;

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTO l’Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione” e, in particolare, il punto 3, lettera a), il quale prevede che *“i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate”*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *“Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione”*

VISTO il “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell’Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA dell’Ordinanza ministeriale sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani per tutelare l’incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art.50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

CONSIDERATO che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

CONSIDERATO che in un quadro di prevenzione generale, per tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

CONSIDERATO come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

CONSIDERATO che il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

RITENUTA necessaria ed improcrastinabile, per l'anno 2024, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

PRESO ATTO che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Agrigento

nella giornata di Domenica 26/05/2024 presso Piazzale Giglia S. Leone dalla ore 09:00 alle 13:00 circa, negli appositi gazebo allestiti dalla LAV di Sciacca (AG).

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

L'emissione di apposita Ordinanza Sindacale in cui si ordina:

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. 03/08/2022 n. 15 non oltre il 31/12/2024;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727 I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727, la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 03/07/2000 n.15 e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art. 8), a ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socioeconomico.

VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP, e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro 30 gg dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.


Che l' Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On line del Comune di Agrigento e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito Internet e i social media del Comune di Agrigento



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente del Sett. V
Ing. Alberto Avenia

Avenia
Alberto
17.05.2024
12:04:56
GMT+01:00

Allegati	
1	
2	---
Rif. Atti	



Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SETTORE V</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p align="center">FAVOREVOLE</p> <p align="center">Ing. Alberto Avenia</p> <p align="center">Avenia Alberto 17.05.2024 12:04:56 GMT+01:00</p> 	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p>In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p align="center">FAVOREVOLE</p> <p>con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p align="center">f.to D. C. Mantione GIOVANNI MANTIONE 17.05.2024 11:44:35 GMT+00:00</p> 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **Responsabile del Settore V (o suo delegato)**,
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. _____ / 2024*)

Agrigento,

Il

Il Responsabile del Settore V (o suo delegato)